CAMERA DEI DEPUTATI N. 6455

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTE, LEONE, BERRUTI, ARMOSINO, VIALE

Abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni e modifiche alla disciplina dell'imposta di registro

Presentata il 13 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di una profonda riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni è stata da tempo segnalata ed ormai è condivisa da larga parte degli studiosi del settore, oltre che dai contribuenti interessati. L'esperienza sin qui maturata ha infatti ampiamente evidenziato le incongruenze e i difetti di un tributo che, oltre tutto, garantisce all'erario un gettito relativamente modesto, stimato per il 1998 in poco più di 1.700 miliardi di lire.

In termini estremamente sintetici, si può affermare che a favore di un'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni militano in primo luogo ragioni di carattere generale, che attengono alla necessità che i singoli tributi siano ispirati ai princìpi fondamentali che dovrebbero conformare il sistema fiscale, quali l'equità del prelievo e l'esistenza di una apprezzabile giustificazione economica, oltre che ragioni di carattere eminentemente tecnico.

Sotto il primo profilo, va rilevato che qualunque forma di imposizione fiscale che preveda aliquote troppo elevate induce inevitabilmente i suoi destinatari ad attivarsi per individuare le modalità e gli artifici idonei a consentirne l'elusione. Costituisce infatti un dato comunemente condiviso la constatazione che un'incidenza tributaria superiore alla soglia ritenuta accettabile condiziona negativamente l'iniziativa economica, penalizza lo spirito imprenditoriale e favorisce la diffusione dei fenomeni dell'evasione e dell'elusione. In effetti, sia pure soltanto da pochi anni, il dibattito politico sembra aver colto, per l'iniziativa di alcune forze e non certo della maggioranza, i diffusi e crescenti segni di disaffezione da parte dei contribuenti nei confronti di un fisco avido ed ingiusto. La

domanda di una riduzione del carico fiscale è finalmente entrata negli obiettivi di politica economica da perseguire in via prioritaria, pur non essendosi ancora tradotta in specifici provvedimenti di legge a causa delle resistenze opposte dal Governo.

Nel caso specifico dell'imposta sulle successioni e donazioni, appare evidente che aliquote, quali sono quelle indicate nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990, che arrivano fino al 50 per cento del valore dell'eredità, rappresentano più che un prelievo tributario una vera e propria espropriazione. L'incidenza della tassazione sulle donazioni appare particolarmente ingiusta nel caso in cui gli eredi siano figli o coniugi del defunto; per tali soggetti, le aliquote previste nel citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990, variabili a seconda del valore dell'asse ereditario, partono da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 27 per cento. Si tratta, comunque, di misure eccessive, di cui non si comprende la giustificazione. In sostanza, mediante l'imposta sulle successioni, lo Stato interferisce pesantemente in un rapporto, qual è quello tra genitori e figli e tra coniugi, che meriterebbe invece la massima tutela, anche sotto il profilo patrimoniale. Paradossalmente, quindi, anziché preservare la continuità del patrimonio formatosi all'interno del nucleo familiare, l'ordinamento tributario vigente impone invece un onerosissimo sacrificio che decurta pesantemente l'integrità dell'asse ereditario. Inoltre, la tassazione penalizza i soggetti che, assumendo comportamenti improntati ad oculatezza e cautela, preferiscono destinare all'accumulazione e al risparmio parte delle risorse a loro disposizione, allo scopo di garantire condizioni di sicurezza economica ai propri figli e al coniuge superstite, piuttosto che caratterizzarsi per un'alta propensione al consumo.

Il trasferimento di un'eredità non ha infatti un valore meramente economico, ma costituisce uno dei momenti più significativi attraverso i quali si manifesta la continuità dei legami, in primo luogo di natura affettiva, esistenti all'interno del nucleo familiare. Con la successione si trasferisce non soltanto un complesso di beni e diritti, ma anche e soprattutto il frutto di attività svolte e di sacrifici sopportati a beneficio dei propri eredi. In una corretta logica economica, peraltro, la tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito, quando non si riferisca ad atti posti in essere per finalità elusive, non trova giustificazione, non potendosi ritenere che il solo trasferimento sia tale da fare emergere materia impositiva. Infatti, la tassazione dei singoli cespiti che costituiscono l'asse ereditario non subisce soluzione di continuità, determinandosi soltanto una modificazione del soggetto d'imposta che non è più il *de cuius* ma l'erede. Inoltre, i singoli beni che compongono l'attivo ereditario sono già soggetti a specifica imposizione; ciò vale in particolare per i beni immobili per i quali si determina una amplificazione del fenomeno della cosiddetta « doppia imposizione ». Se ne deduce che l'imposta sulle successioni si giustifica esclusivamente in base ad un pregiudizio ideologico per cui tutto ciò che comporta un incremento delle capacità reddituali, o meglio un arricchimento, tanto più quando non tragga origine da un sacrificio direttamente sopportato dal soggetto interessato, debba essere penalizzato. Né si può affermare, alla luce dei dati relativi al gettito derivante da tale imposta, che la stessa si giustifichi per il fatto di garantire un flusso di entrate consistenti all'erario. A quest'ultimo proposito, da più parti si è ironizzato sul fatto che in Italia morirebbero esclusivamente i poveri o quanto meno gli sprovveduti, visto che i più previdenti provvederebbero per tempo a sistemare la propria successione a favore degli eredi in termini tali da ridurre l'onerosità del carico fiscale. Ciò avverrebbe in primo luogo mediante l'occultamento di quella parte di patrimonio che, non essendo soggetta a registrazione, sfugge a controlli puntuali da parte degli uffici. Un secondo e forse più significativo strumento utilizzato per sottrarsi all'obbligo tributario è costituito dal ricorso ad atti di liberalità, quali la cointestazione dei conti bancari ovvero l'effettuazione di compra-

vendite con corrispettivi largamente inferiori al valore effettivo del bene. Di fronte a questi fenomeni, che sarebbe illusorio pensare di escludere del tutto, può risultare utile provvedere ad una attenuazione del carico tributario, in modo da favorire l'emersione di operazioni che altrimenti sfuggono all'erario.

La proposta di legge che si sottopone alla Vostra attenzione è appunto finalizzata a perseguire questo obiettivo. Non si è scelta la soluzione, che in linea di principio sarebbe apparsa più corretta, di eliminare qualunque forma di imposizione sugli atti di successione, in considerazione della necessità di tenere conto dei vincoli di bilancio. Allo stesso tempo, tuttavia, si è profondamente modificato l'assetto della tassazione sui medesimi atti mediante l'abolizione dell'imposta sulle successioni e la sua sostituzione con l'imposta di registro. L'applicazione di tale imposta anche agli atti successori potrebbe risultare conveniente anche per i soggetti interessati, che dalla registrazione dell'atto trarrebbero il vantaggio di avvalersi di un elemento di certezza, anche nei confronti di terzi. Va peraltro rilevato che, allo scopo di evitare il ricorso a false donazioni per sfuggire all'obbligo tributario, si prevede l'applicazione del medesimo regime anche alle donazioni stesse, peraltro con un limitato aggravio della misura della tassazione. Si è comunque contenuta entro limiti ragionevoli la misura della tassazione, stante il fatto che l'aliquota massima toccherebbe il 12 per cento. L'attenuazione dell'onere tributario è particolarmente significativa nei confronti degli eredi che siano parenti in linea retta o coniuge del defunto, in considerazione del legame particolarmente intimo e della necessità di preservare il patrimonio, in primo luogo affettivo, attraverso i quali è garantita la continuità della famiglia. Tali soggetti sono, infatti, esentati dall'applicazione dell'imposta. Inoltre, la proposta di legge introduce alcuni correttivi, quali l'esclusione dalla base imponibile dell'avviamento ovvero l'assunzione del valore catastale degli immobili anziché di quello commerciale, volti ad evitare che il pagamento dell'imposta comporti esborsi eccessivamente onerosi, anche per le aziende.

In conclusione, la proposta di legge prospetta una revisione organica della tassazione delle successioni e donazioni, in termini tali da non pregiudicare le esigenze dell'erario e, allo stesso tempo, da introdurre alcuni indispensabili correttivi ispirati agli obiettivi dell'equità e del contenimento della tassazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abolita l'imposta sulle successioni e donazioni.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di imposta di registro).

1. L'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. *(Atti a titolo oneroso e gratuito). – 1.* Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro nelle misure rispettivamente applicabili alle singole parti, ai sensi della tariffa allegata al presente testo unico ».

2. Dopo l'articolo 43 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono inseriti i seguenti:

« ART. 43-*bis*. – *(Base imponibile per le successioni e le donazioni). – 1.* Per i trasferimenti di beni e diritti a causa di morte, la base imponibile è costituita dal valore globale netto dell'asse ereditario. Tale valore è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili. Se vi sono più eredi e se vi sono legatari, l'imposta è ripartita tra loro in proporzione al valore delle rispettive quote di eredità e dei rispettivi legati.

2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento.

3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

4. Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della applicazione delle aliquote di cui alla tariffa allegata al presente testo unico, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari. Il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.

ART. 43-*ter*. – *(Trasferimenti non soggetti all'imposta)*. – *1.* Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, oltre che dei partiti e dei movimenti politici, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Non sono, altresì, soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge.

3. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

4. Nei casi di cui al comma 3 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della dona-

zione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

ART. 43-*quater*. – *(Attivo ereditario)*. – *1.* L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 43-*ter*, 43-*quinquies* e 43-*sexies*.

2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto ai sensi degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. Ai fini di cui al presente testo unico, si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'articolo 43-*sexies*.

3. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.

4. Si considerano compresi nell'attivo ereditario:

a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'articolo 43-*sexies*, comma 1, lettera *b)*;

b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome.

5. Per i beni e i titoli di cui al comma 4, lettera *b)*, depositati a nome del defunto

e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. Se i contestatari sono eredi o legatari, i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai beni e ai diritti cointestati al coniuge che formavano oggetto della comunione di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile.

6. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto. In tale caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore.

7. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla apertura della successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta, a quelli espropriati per pubblica utilità o alienati all'espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa esercitata dal defunto.

8. Dal valore dei beni e dei diritti di cui al comma 1, si deduce l'ammontare:

a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell'alienazione, purché indicati nella dichiarazione della successione;

b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati,

purché indicati nella dichiarazione della successione;

c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all'acquirente;

d) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

e) delle somme impiegate, successivamente all'alienazione, nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;

f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico successivamente all'alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire 500 mila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

9. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.

ART. 43-*quinquies*. – *(Territorialità dell'imposta)*. – *1.* L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.

2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

3. Agli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;

b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi

dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera *b)*;

d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;

f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;

g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

ART. 43-*sexies*. – *(Beni non compresi nell'attivo ereditario)*. – *1*. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;

b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;

c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile, e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;

e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;

f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;

g) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;

h) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;

i) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

2. I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

3. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 2 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della

successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.

4. Contro il rifiuto dell'attestazione di cui al comma 3 è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale decide sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.

5. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 2 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. Il Ministro per i beni e le attività culturali ne dà immediata comunicazione all'ufficio del registro competente.

6. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti.

ART. 43-*septies*. – *(Valore dei beni e dei diritti)*. – *1.* La base imponibile è determinata assumendo:

a) per i beni immobili e i diritti reali immobiliari, il valore determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per le aziende, il valore di bilancio dei beni e dei diritti che le compongono;

c) per le azioni, le obbligazioni e altri titoli e quote sociali la determinazione è effettuata come segue:

1) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della succes-

sione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui ai numeri 2), 3) e 4);

2) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa, non quotati in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività, escludendo i beni indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 43-*sexies*;

3) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;

4) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi, il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.

ART. 43-*octies*. – *(Passività deducibili)*. – *1*. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.

2. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.

3. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge.

4. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito.

5. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.

6. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.

7. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.

8. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.

9. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

10. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.

11. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si conside-

rano uguali se non risultano diversamente determinate ».

3. Dopo l'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. *1*. Trasferimenti di beni e diritti di successione a causa di morte.

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)		ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE NETTO DELL'ASSE EREDITARIO		
		Fratelli e sorelle e affini ed altri parenti in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10	fino a 100	—	—	1%
Oltre 100	fino a 250	—	1%	1,5%
Oltre 250	fino a 350	1%	2%	2,5%
Oltre 350	fino a 500	1,5%	2,5%	3%
Oltre 500	fino a 800	2%	3,5%	4%
Oltre 800	fino a 1.500	2,5%	5%	6%
Oltre 1.500	fino a 3.000	3,5%	6%	8%
Oltre 3000		5%	8%	10%

2. Trasferimenti di beni e diritti per donazione.

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)		ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE NETTO DELLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini ed altri parenti in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10	fino a 100	—	1%	1,5%
Oltre 100	fino a 250	1%	1,5%	2,5%
Oltre 250	fino a 350	1,5%	2,5%	3,5%
Oltre 350	fino a 500	2%	3,5%	5%
Oltre 500	fino a 800	2,5%	5%	6%
Oltre 800	fino a 1.500	3,5%	6,5%	8%
Oltre 1.500	fino a 3.000	5%	8%	10%
Oltre 3000		6%	10%	12%

».

ART. 3.

(Norme di coordinamento).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, recante modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. A decorrere alla data di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

DDL13-6455
Lire 500